



COMUNE DI SAN MINIATO
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 30.12.2009
modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 29.09.2010
modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 29.03.2012

In vigore dal 01.01.2012

Indice

Articolo 1	Introduzione dell'istituto dell'Accertamento con Adesione
Articolo 2	Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 3	Responsabile del procedimento
Articolo 4	Avvio del procedimento
Articolo 5	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
Articolo 6	Procedimento ad iniziativa del Contribuente
Articolo 7	Mancata comparizione o rinvio
Articolo 8	Atto di accertamento con adesione
Articolo 9	Perfezionamento della Adesione
Articolo 10	Effetti della definizione
Articolo 11	Riduzione delle sanzioni
Articolo 12	Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1

Introduzione dell'istituto dell'Accertamento con Adesione

1. Il Comune di San Miniato, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i Contribuenti, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, a garanzia della semplificazione degli adempimenti e quale elemento di prevenzione, riduzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'Accertamento con Adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, secondo i criteri dettati dal D.Lgs 19 giugno 1997 n.218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente Regolamento è redatto nell'esercizio della propria potestà regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n.449.
2. La definizione dell'Accertamento con Adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. Esulano pertanto dal campo applicativo i provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, le sanzioni comminate per errori formali che costituiscono pregiudizio all'attività di controllo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'Ufficio, nonché le sanzioni per omesso o parziale o ritardato pagamento del tributo.
4. L'Accertamento con Adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale.
5. Resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 3

Responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'Accertamento con Adesione è il Funzionario Responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il Contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'Ufficio e le motivazioni del Contribuente, in funzione del prevalente interesse pubblico concreto ed attuale.

ARTICOLO 4

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di adesione del Competente può essere attivato:
 - a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 5

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il Contribuente e ad accertamento formato e comunque per i casi in cui si ravvisi l'opportunità, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno e il luogo dell'appuntamento per definire con adesione l'accertamento;
 - la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, delle modalità dell'adesione e delle agevolazioni/riduzioni concedibili.ai sensi dell'art.27, comma1, lettera b) del D.L. 29 novembre 2008 n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n.2.
Il suddetto invito a comparire deve essere inviato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di comparizione.
- 1.bis In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, le sanzioni sono applicate ai sensi della normativa vigente.
- 1.ter Ai contenuti dell'invito, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio Tributi e previo versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio può rivolgere ai Contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'Accertamento con adesione.
3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

ARTICOLO 6

Procedimento ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente nei confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art.5, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può presentare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di Accertamento con Adesione, in carta libera, indicando nella stessa, oltre che i propri dati anagrafici ed il domicilio, al quale inviare le comunicazioni, del presente procedimento, i recapiti anche telefonici, telefax o telematici (via e-mail).
2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, con consegna presso l'Ufficio Protocollo o tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio per posta, vale la data di spedizione.
3. Entro (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire, che deve essere comunicato al Contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.
5. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo scopo di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. Il ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.
7. La presentazione dell'istanza da parte del Contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza stessa, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento e anche del termine per il pagamento del tributo.

ARTICOLO 7

Mancata comparizione o rinvio

1. Il Contribuente può aderire all'invito, di cui al precedente art.5 e partecipare al contraddittorio con l'Ufficio.
2. Il Contribuente può, anche, non dare seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento da impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato comporta, infatti, la rinuncia alla definizione dell'Accertamento con Adesione. Viene fatto sempre salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.

3. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Funzionario Responsabile provvederà a fissare una nuova data, comunicandola al Contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di Accertamento con Adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale, compilato dall'incaricato al procedimento e da conservarsi agli atti dell'Ufficio.

ARTICOLO 8

Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio, l'Atto di Accertamento con Adesione viene redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal Contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti gli altri coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con il richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 9

Perfezionamento della Adesione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro i 20 (venti) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata di cui al comma 3 nonché con la prestazione dell'eventuale garanzia di cui al comma 4.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di Accertamento con Adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore ad euro 2.500,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6 (sei), previo versamento della prima rata entro 20 (venti) giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
4. Nelle ipotesi di pagamento rateale il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma complessivamente dovuta dal Contribuente, può richiedere al Contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per le rate successive alla prima.
5. Il mancato pagamento delle somme risultanti dall'Accertamento con Adesione o concordato, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti, mentre rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il Contribuente di impugnarlo.

ARTICOLO 10

Effetti della definizione

1. L'Accertamento con Adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 9, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. La definizione con adesione non esclude, tuttavia l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'Ufficio entro i termini di decadenza previsti dalla Legge:
 - Se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
 - Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato.

Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dall'Ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio.

ARTICOLO 11

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'Accertamento con Adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, oggetto di definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, in riferimento a ciascun anno d'imposta. Di detta possibilità è reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli Avvisi di accertamento.
2. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni di cui all'art.2, comma 2.

ARTICOLO 12

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 01 gennaio ~~2010~~ **2012**
2. La procedura dell'Accertamento con Adesione si applica anche con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.
4. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime